

# Alert

## IP - Review

### Arte e diritto: la riproduzione e l'utilizzo di beni culturali a scopo commerciale

La riproduzione di opere d'arte su capi d'abbigliamento, *gadget*, *souvenir* o anche copertine di libri è un fenomeno piuttosto comune. Non sempre, però, la riproduzione e l'uso di queste immagini avvengono nel rispetto della normativa vigente.

Una recente vicenda, appena sfociata in contenzioso giudiziario, ci ricorda la tutela apprestata dal nostro legislatore in ambito di sfruttamento commerciale delle opere d'arte, anche con riferimento al mondo della moda, e gli adempimenti che devono essere seguiti in questi casi.

#### IL CASO GALLERIE DEGLI UFFIZI CONTRO JEAN PAUL GAULTIER

In una delle sue ultime collezioni di moda, il noto stilista francese Jean Paul Gaultier ha riprodotto in numerosi capi d'abbigliamento della collezione Le Musée il **celebre capolavoro di Sandro Botticelli raffigurante la nascita di Venere**.

L'amministrazione delle Gallerie, oltre a non essere stata messa a conoscenza della scelta dello stilista, non aveva rilasciato alcuna autorizzazione per la riproduzione dell'opera.



Per tale ragione, l'amministrazione del museo aveva diffidato lo stilista, già poco dopo la *release* della collezione in questione, **invitandolo a ritirare dal commercio i capi** che riproducevano l'opera di Botticelli o, in alternativa, a prendere contatti per finalizzare un eventuale accordo commerciale, necessario a sanare l'abuso compiuto.

Non trovando riscontro alle proprie richieste, l'amministrazione delle Gallerie degli Uffizi, ha deciso **di far valere i propri diritti in Tribunale**, convenendo in giudizio lo stilista francese per chiedere il ritiro dal

# Alert

## IP - Review

commercio dei beni contestati ed il risarcimento del danno subito. La causa risulta, ad oggi, pendente di fronte all'autorità giudiziaria, che avrà il compito di accertare la legittimità della condotta della casa di moda sulla base delle circostanze del caso concreto.

### LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DI OPERE D'ARTE CHE COSTITUISCONO BENI CULTURALI: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le opere d'arte, disciplinate nel nostro ordinamento dalla Legge sul Diritto d'Autore, godono di una tutela temporalmente limitata. Trascorsi 70 anni dopo la morte dell'autore, l'opera d'arte cade in **pubblico dominio** ed è liberamente riproducibile ed utilizzabile, salvi eventualmente i limiti determinati dalla tutela del diritto morale.

Se, tuttavia, l'opera d'arte rientra, altresì, nella definizione di 'bene culturale', ai sensi del D. Lgs. 42/2004, noto come il **Codice dei beni culturali e del paesaggio**, subentra anche la disciplina prevista da questa stessa normativa a tutela degli interessi pubblici che interessano tali opere. In particolare, sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge.

Il Codice dispone che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali **possono autorizzare** la riproduzione e l'uso, a scopi commerciali, dei beni culturali che abbiano in consegna, **determinando i corrispettivi** dovuti per la concessione e l'uso degli stessi. La valutazione di tali enti tiene conto, tra gli altri elementi, della finalità di riproduzione (anche sotto il profilo della compatibilità con la dignità storico-artistica dei beni da riprodurre), del numero delle copie da realizzare, oltre che i benefici economici che ne derivano al richiedente.

### I PRECEDENTI E L'ATTENZIONE DEGLI ENTI ITALIANI ALLA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI

Quello qui citato è solo uno degli ultimi casi in cui vi è stata la riproduzione e l'uso di beni culturali a scopo commerciale, senza la previa autorizzazione dell'istituto che ha la specifica opera in custodia.

Il Tribunale di Firenze aveva infatti, già, condannato, nel corso di questo stesso anno, una società di formazione per scultori per aver riprodotto, senza autorizzazione, il David di Michelangelo nel proprio sito internet. In quel caso, il Tribunale aveva rilevato che la società aveva omesso di chiedere l'autorizzazione all'uso dell'opera, che avveniva a scopo di lucro. Inoltre, era stato sottolineato che, in quel contesto, l'uso dell'opera era idoneo a **svilire l'immagine del bene culturale**, facendo scadere l'opera ad elemento distintivo delle qualità della impresa.

Di qualche anno anteriore è anche un'altra decisione, sempre della Corte fiorentina (25.10.2017), che aveva inibito, con misura d'urgenza, ad un'agenzia di viaggi l'uso commerciale della riproduzione del nome e dell'immagine del David di Michelangelo, avvenuto senza la preventiva richiesta di concessione all'ente competente.

In conclusione, i precedenti ora richiamati e il più recente caso nei confronti dello stilista francese, ci ricordano non solo la **tutela rafforzata di cui gode il patrimonio culturale in Italia**, ma anche che la

# Alert

## IP - Review

riproduzione e l'uso di opere d'arte nella propria attività commerciale, per quanto attraente, impone il rispetto di procedure particolari.

23.11.2022

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.**

**Niccolò Ferretti, Partner**

**E:** n.ferretti@nmlex.it

**T.:** +39 02 657 5181

**Emanuela Gaia Zapparoli, Associate**

**E:** e.zapparoli@nmlex.it

**T.:** +39 02 657 5181

**Daniele Caponetto, Associate**

**E:** d.caponetto@nmlex.it

**T.:** +39 02 657 5181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)